



**COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO
PROV. DI L'AQUILA**

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 15 Del 25-07-2014

**Oggetto: IUC - APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014**

L'anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Seconda convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

BERARDUCCI GIUSEPPE	P	ORSINI PASQUALE	P
MARZUOLO FELICIANO	P	D'AMATO JOANNE	A
D'AMICO STEFANO	P	PANTE' CARMELO	P
FRANCIOSA PASQUALE	P	SCHIAPPA ANTONIO	A
CRUGNALE ANTONIO	P	ODDI FRANCO	P
CARRARA ANTONIO	A	AMATANGELO ANNA MARIA	P
FILIPPI ANTONIO	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Dott. BERARDUCCI GIUSEPPE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. CUCULO MARIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Sul punto all'O.d.G.:

Il Sindaco relaziona sul punto;

Il Consigliere Pantè chiede precisazioni sulla spesa complessiva per il servizio di P.I., sulla manutenzione delle strade; il medesimo chiarisce di aver ricevuto le ultime modifiche alle proposte di deliberazione nella mattinata del 25.07.2014;

Il Consigliere Oddi chiede la possibilità di rimodulare la scelta politica con riferimento agli importi definiti per i singoli servizi indivisibili;

Entra il Consigliere Antonio Schiappa;

L'Assessore Marzuolo precisa come le aliquote TASI siano le minime che preveda la legge e chiarisce come i servizi complessivamente abbiano un costo difficilmente comprimibile;

Entra il Consigliere Antonio Carrara;

La consigliere Amatangelo sottolinea come l'intervento del Consigliere Oddi fosse diretto ad incentivare una migliore distribuzione delle risorse;

L'Amministrazione propone di stabilire per l'anno 2014 l'aliquota del 10% a carico dell'affittuario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella legge n. 68 del 02/05/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 25-07-2014

a) articolo 1, comma 688, della legge 147/2013, come modificato dalla legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014: modalità di pagamento della TASI;

b) articolo 3 della legge 147/2013, come modificato dalla legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014: l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali, per i rifugi alpini non custoditi, per i punti d'appoggio e i bivacchi nonché per gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;

c) articolo 1, comma 688, della legge 147/2013, come modificato dalla legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014: Scadenze pagamento TASI: Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata e' effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta e' effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 e dalla legge 68/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
- per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla

legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;

- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Richiamato infine l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo che:

- l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014;
- l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014;
- non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con precedente deliberazione di Consiglio Comunale adottata in data odierna;

Vista la propria deliberazione in data odierna, immediatamente eseguibile, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquote
Abitazione principale per gli immobili di Categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze	4,00 per mille
Altri fabbricati	7,60 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 230,00
Aree Fabbricabili	10,00 per mille
Una unità Immobiliare posseduta a titolo di proprietà da cittadini italiani iscritti all'AIRE, a condizione che non sia locata	6,60 per mille

Fabbricati iscritti in catasto alle categorie A2, A3, A4, A5, A6, E A11, che risultano locati con contratto regolarmente registrato	5,00 per mille
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

Ritenuto imprescindibile, per l'anno 2014, di garantire un gettito TASI indispensabile per garantire i necessari equilibri di bilancio;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,00 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	1,00 per mille Con detrazione di € 50,00
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Aree Edificabili	0.60 per mille

Stimato in € 49.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni previste nel Regolamento TASI;

Dato atto che i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti: illuminazione pubblica; sicurezza; manutenzione strade; protezione civile; e servizio randagismo;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 103.000,00
2	SICUREZZA	€ 55.890,42
3	MANUTENZIONE STRADE	€ 19.000,00
4	PROTEZIONE CIVILE	€ 10.000,00
5	SERVIZIO RANDAGISMO	€ 6.000,00
TOTALE		€ 193.890,42

a fronte di un gettito di € 49.000,00 (copertura 25,28%);

Ritenuto di provvedere in merito;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 25-07-2014

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- l'articolo 2 bis della legge n. 68 del 02/05/2014 con la quale è stato convertito in legge il D.L. 06/03/2014, n. 16 il quale ha ulteriormente differito al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 25-07-2014

attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Richiamato infine l'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 68, il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli 8 contrari 4 (Amatangelo, Pantè, Oddi e Schiappa)

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,00 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	1,00 per mille Con detrazione di € 50,00
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Aree edificabili	0,60 per mille

- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 e dalla legge n. 68/2014;
- 3) di stimare in € 49.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra e delle detrazioni previste dal Regolamento TASI

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 25-07-2014

- 4) di stabilire in € 193.890,42 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 103.000,00
2	SICUREZZA	€ 55.890,42
3	MANUTENZIONE STRADE	€ 19.000,00
4	PROTEZIONE CIVILE	€ 10.000,00
5	SERVIZIO RANDAGISMO	€ 6.000,00
TOTALE		€ 193.890,42

- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.
- 6) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune;
- 7) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Dott.BERARDUCCI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.CUCULO MARIO

UFFICIO CONTABILE

Il sottoscritto Resp. Ufficio Contabile, come già dimostrato con l'attestazione sulla proposta di deliberazione, conferma la regolarità tecnica della su estesa deliberazione ai sensi dell'art. 49 del T.U. D. LGS. n. 267/2000.

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dott.CUCULO MARIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009 n. 69 dal giorno 30-07-2014 al giorno 14-08-2014, prot. n. 279

Pettorano sul Gizio, li 30-07-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.CUCULO MARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva:

- a seguito di pubblicazione per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.
- Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000..

Pettorano sul Gizio, li 25-07-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.CUCULO MARIO

Per copia conforme all'originale.

Pettorano sul Gizio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.CUCULO MARIO